



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 26/02/2021

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **20:45** in Rubiera, nella sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
BONACINI LUCA	Consigliere	Presente
ARDUINI MARIA LAURA	Consigliere	Presente
RUOZI BARBARA	Consigliere	Presente
LUSVARDI ELENA	Consigliere	Presente (da remoto)
BARBIERI VERTER	Consigliere	Presente
ROSSI ELENA	Consigliere	Presente (da remoto)
COTTAFAVA GIULIANO	Consigliere	Presente (da remoto)
PEDRONI FRANCO	Consigliere	Presente
CASALINI MILENA	Consigliere	Presente
SILINGARDI MASSIMO	Consigliere	Presente (da remoto)
ZANI MAURO	Consigliere	Presente (da remoto)
PRODI STEFANO	Consigliere	Presente
IOTTI CARLO	Consigliere	Assente
MANZINI CATIA	Consigliere	Presente
CEPI ROSSANA	Consigliere	Presente
ROSSI LUCA	Consigliere	Presente

Presenti N. **16**

Assenti N. **1**

Ha giustificato l'assenza il Consigliere Iotti Carlo.

I Consiglieri Lusvardi Elena, Rossi Elena, Cottafava Giuliano, Silingardi Massimo e Zani Mauro partecipano alla seduta in videoconferenza, secondo i criteri stabiliti con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 6481 del 22.5.2020.

Assiste il Segretario generale del Comune dott. Amorini Caterina.

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Barbieri Verter, Rossi Luca, Prodi Stefano.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Murrone Gian Franco (da remoto), Albanese Chiara, Boni Rita, Massari Federico (da remoto)

E' altresì presente (in collegamento da remoto) la Dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile del 2° Settore, Programmazione economica e partecipazioni.

Deliberazione n. 5 del 26/02/2021

Oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che:

- a) l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), aveva istituito l'Imposta unica comunale (IUC);
- b) la IUC si componeva dell'Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti-TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n.160, art.1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2019, Supplemento ordinario n.45, che al comma 738 stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta unica comunale di cui all'art. 1, c. 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

CONSIDERATO che la Legge n.160/2019, art.1, sopra citata detta le seguenti disposizioni che individuano i criteri fondamentali della nuova imposta:

- a) il comma 740 stabilisce che il presupposto dell'Imposta municipale propria è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, confermando, pertanto, la non debenza dell'imposta per l'abitazione principale, fatta eccezione per le categorie “di lusso”;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- b) il comma 743 individua i soggetti passivi dell'imposta nei possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;
- c) il comma 744 che riserva allo Stato il gettito dell I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;
- d) il comma 745 che prevede che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili così come determinato dal comma 745 stesso e dal successivo comma 746;
- e) il comma 758 che conferma l'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e il comma 759 disciplina altre fattispecie di esenzione;

PRESO ATTO che restano confermate:

- 1) al comma 747 le riduzioni obbligatorie del 50 per cento della base imponibile per:
 - le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
 - i fabbricati di interesse storico/artistico;
 - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- 2) al comma 760 la riduzione dell'imposta al 75 per cento per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431;

DATO ATTO che:

- il comma 772 dell'art. 1, della Legge di Bilancio 2020 prevede la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni;
- il comma 773 riassume il percorso di gradualità nell'applicazione della deducibilità dell'IMU, stabilendo che la deducibilità si applica nella misura del 60 per cento per gli anni 2020 e 2021, mentre la percentuale salirà al 100 per cento a decorrere dal 2022;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento ordinario n.46, che interviene in materia di IMU prevedendo alcune novità in gran parte legate alla situazione di gravissima crisi in cui si trovano alcuni settori economici a causa della pandemia da Covid-19; conferma, infatti, l'esenzione della prima rata dell'IMU 2021, già introdotta dai Decreti Legge n.104 e 137 del 2020, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

DATO ATTO che il legislatore della Legge n.178/2020 torna ad intervenire in materia di IMU e Tassa Rifiuti dovuta dai pensionati esteri, stabilendo che: *“A partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della meta' e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi.”*

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, della L. 160/2019 sopracitata che disciplinano le aliquote dell'imposta:

- comma 748 che dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento stabilendo che i comuni possono con deliberazione del Consiglio Comunale, aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 749 che conferma l'importo di € 200,00 della detrazione dall'imposta gravante sull'abitazione principale;
- comma 750 che stabilisce che l'aliquota di base per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e che i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, un'aliquota pari allo 0,1 per cento che i Comuni possono aumentare fino allo 0,25 per cento o diminuire fino all'azzeramento;
- comma 752 che individua l'aliquota di riferimento per i terreni agricoli, fissandola allo 0,76 per cento, i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o ridurla fino all'azzeramento;
- comma 753 che dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 è riservata allo Stato e che i Comuni, sempre con delibera consiliare, hanno la facoltà di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754 che disciplina l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, fissandola nella misura dello 0,86 per cento con la possibilità data ai Comuni, con atto del Consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

DATO ATTO che:

- ai sensi del comma 756 a decorrere dall'anno 2021 i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 754 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 160/2019;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- ai sensi del comma 757 in ogni caso la Delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al precedente comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della Delibera stessa precisando che la Delibera approvata senza il prospetto di cui sopra, non è idonea a produrre gli di cui ai commi da 761 a 771 di cui all'art. 1 della L. n. 160/2019 sopra richiamata;
- la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, chiarisce che solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del Decreto contenente il prospetto di cui sopra, vige l'obbligo di redigere la Delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante e che per l'anno 2020 tale obbligo non è vigente e la trasmissione ad opera dei Comuni della Delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in via generale dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011;

CONSIDERATO che il decreto contenente il prospetto delle aliquote di cui al comma 756 della Legge n.160/2019 sopra descritto alla data odierna non è stato emanato, per cui anche per l'anno 2021 la trasmissione ad opera dei Comuni della Delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa nel Portale del Federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come stabilito in via generale dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011;

PREMESSO che l'articolo 172 del Testo unico stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: "... *omissis... e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi... omissis...*";

PRESO atto del dettato dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ove il legislatore conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- l'art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.13 del 18 gennaio 2021, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

CONSIDERATO che:

- l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 attribuisce ai comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- l'art. 1, comma 777, della legge 160/2019, conferma con riferimento alla nuova IMU la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 predetto;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 27 febbraio 2020 con cui sono state stabilite le aliquote dell'Imposta municipale propria per l'anno 2020;

RITENUTO opportuno per l'anno 2021 stabilire le aliquote dell'Imposta municipale propria confermando per la totalità delle fattispecie le misure vigenti nell'anno 2020:

- a) **aliquota pari allo 0,6 per cento** per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un' unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);
- b) **aliquota pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133;
- c) **aliquota pari allo 0,25 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso locati;
- d) **aliquota pari allo 0,98 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze, locate a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n.431 ("contratti concordati");
- e) **aliquota pari allo 0,98 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti anagraficamente;
- f) **aliquota pari allo 0,76 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) dell'"Agenzia per l'Affitto" di Acer di Reggio Emilia per la successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i soggetti passivi d'imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perché li dia successivamente in locazione;
- g) **aliquota pari allo 0,98 per cento** per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3;
- h) **aliquota pari allo 1,06 per cento** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- i) **aliquota ordinaria pari allo 1,06 per cento**, da applicarsi a tutti gli immobili, ad esclusione di quelli di cui alle precedenti lettere a),b), c), d), e), f) e g);



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

PRESO ATTO:

- dell'art.13, commi 15 e 15 bis, del Decreto Legge n.201/2011, convertito in Legge n.214/2011, che disciplinano l'obbligo di trasmissione al MEF e le modalità di pubblicazione sul relativo sito informatico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
- dell'art.13, comma 13-bis del d.l. 201/2011, in base al quale a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nell'apposito sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Gli atti relativi sono applicabili dal 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono a condizione che la pubblicazione sul sito internet sopra descritto avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Il versamento della seconda rata dell'imposta è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;
- dell'art.15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge n.58/2019 che è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, attribuendo alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi (IMU, TASI ed Addizionale IRPEF);
- della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, n.2/df del 22 novembre 2019 che fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni che disciplinano la pubblicità e l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ACQUISITO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Lega Salvini Premier), astenuti n. 2 (Movimento Cinque Stelle), espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI DELIBERARE per l'anno 2021 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n.160, art.1, confermando le aliquote stabilite per l'anno 2020:

a) **aliquota pari allo 0,6 per cento** per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un' unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);

b) **aliquota pari allo 0,1 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133;

c) **aliquota pari allo 0,25 per cento** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso locati;

d) **aliquota pari allo 0,98 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze, locate a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n.431 ("contratti concordati");

e) **aliquota pari allo 0,98 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti anagraficamente;

f) **aliquota pari allo 0,76 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) dell' "Agenzia per l'Affitto" di Acer di Reggio Emilia per la successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i soggetti passivi d'imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perché li dia successivamente in locazione;

g) **aliquota pari allo 0,98 per cento** per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3;

h) **aliquota pari allo 1,06 per cento** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

i) **aliquota ordinaria pari allo 1,06 per cento**, da applicarsi a tutti gli immobili, ad esclusione di quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g);

3) DI STABILIRE che la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle aliquote agevolate di cui ai punti d), e), e f) sopraelencati, dovrà essere autocertificata da parte dei soggetti passivi mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare al Servizio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta;

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2021;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art.13, commi 15 e 15 bis, del D.L. n.201 del 2011 e della Circolare n.2/df del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Lega Salvini Premier), astenuti n. 2 (Movimento Cinque Stelle);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni ;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 342/2021 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 20/02/2021

**IL RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 342/2021 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 20/02/2021

IL RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)